

STUDIO LEGALE
AVV. IRENE LO BUE
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
PEC: studiolegalelobue@pecstudio.it

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL
SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA**

(In esecuzione dell'ordinanza del TAR LAZIO, Sez. III *Bis*, n. 6922/2019 pubblicata il
25.10.2019)

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis, R.G. n. 11537/2019

2. Nomi dei ricorrenti e Amministrazione intimata:

Nome dei ricorrenti:

Benedetto Maria, Botti Valeria, Brancati Brigida, Caliri Angela, Carbone Grazia, Carbone Maria, Chia-
vacci Piera, Ciarletta Concetta, Fasano Maria, Fazzari Maria Carmela, Forlenza Dorian, Foti Martino
Leone, Gaito Anna, Galvano Raimondo, Garofalo Tonino, Genua Carmine, Guzzo Ida Antonietta, La-
banca Marilena, Lodi Rizzini Fabio, Lorenzini Rossella, Lospalluto Lucia, Massaro Vincenzo, Mazzotta
Giovanni, Napoli Carmela Maria Stella, Nastasi Maria, Nuzzo Iony, Paolino Marcello, Pellegrino Dona-
tella, Piazza Maria, Rapacciuolo Salvatore, Ruberti Sandra, Sozzo Romina, Vaccaro Salvatore, Violante
Rosetta, Zumbolo Daniele

Amministrazione intimata:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in
persona del Ministro *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, *Via Ulisse Nurzia - Località
Boschetto di Pile, CAP 67100 L'AQUILA*
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA**, *Piazza delle Regioni, CAP
85100 POTENZA*
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, *Via Lungomare, 259, CAP
88100 CATANZARO*
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, *Via Ponte della Maddalena,
55, CAP 80142 NAPOLI*

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, Via de' Castagnoli, 1, CAP 46126 BOLOGNA
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA**, Via Santi Martiri, 3, CAP 34123 TRIESTE
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, Via G. Ribotta, 41/43, CAP 00144 ROMA
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**, Via Assarotti, 38, CAP 16122 GENOVA
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, Via Polesine, 13, CAP 20139 MILANO
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE**, Via XXV Aprile, 19, CAP 60100 ANCONA
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE**, Via G. Garibaldi, 25, CAP 86100 CAMPOBASSO
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, Corso Vittorio Emanuele II, 70, CAP 10121 TORINO
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, Via Castromediano, 123, CAP 70126 BARI
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**, Piazza Galilei, 36, CAP 9128 CAGLIARI
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, Via G. Fattori, 60, CAP 90146 PALERMO
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, Via Mannelli, 113, CAP 50136 FIRENZE
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**, Viale Manuali, CAP 06121 PERUGIA
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, Via Forte Marghera, 191, CAP 30173 MESTRE - VENEZIA
- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIVERSITÀ E RICERCA**, Via Gilli, 3, CAP 38121 TRENTO

3. Indicazione dei controinteressati:

- **LO CASCIO FRANCESCA**, nata a Palermo il 06/07/1980, C.F. LCSFNC80L46G273I, residente nella Via G. Cimbali, 41, 90142 PALERMO, (concorrente presso la regione Lombardia) nonché di tutti i soggetti che all'esito della prova preselettiva svolta nell'ambito del "concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale

del direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)” sono stati ammessi a svolgere la successiva prova scritta di concorso.

4. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso introduttivo:

Estremi dei provvedimenti impugnati:

Graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 16671 del 21/06/2019 sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata contenente l’elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l’accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Labanca Marilena e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l’accesso alla prova scritta.**

Graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 11785 del 17/07/2019 sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria contenente l’elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l’accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Guzzo Ida Antonietta e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l’accesso alla prova scritta.**

Graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 16024 del 10/07/2019 sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania contenente l’elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l’accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Benedetto Maria, Carbone Grazia, Fasano Maria, Forlenza Doriana, Gaito Anna, Genua Carmine, Massaro Vincenzo, Nuzzo Iony, Paolino Marcello, Pellegrino Donatella, Rapacciuolo Salvatore, Ruberti Sandra, Vaccaro Salvatore, Violante Rosetta, Zumbolo Daniele e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l’accesso alla prova scritta.**

Graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 604 del 19/06/2019 sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna contenente l’elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l’accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G.

20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Foti Martino Leone, Galvano Raimondo, e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

Graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 7427 del 19/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Chiavacci Piera e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

Graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 1769 del 20/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Botti Valeria e Lodi Rizzini Fabio, e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

Graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 6634 del 20/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Brancati Brigida, Caliri Angela, Fazzari Maria Carmela, Garofalo Tonino, Mazzotta Giovanni e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

Graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 18804 del 16/07/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Puglia contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Carbone**

Maria, Lospalluto Lucia, Sozzo Romina e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

Graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 16413 del 19/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Sicilia contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Napoli Carmela Maria Stella, Nastasi Maria, Piazza Maria, e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

Graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 267 del 19/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Toscana contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Ciarletta Concetta e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

Graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 1474 del 21/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Lorenzini Rossella e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

Quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del **Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018**, recante le disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), nella parte in cui **NON si prevede** che alla successiva prova scritta delle preselezioni al concorso sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla

sufficienza e prevede, invece, (**all'art. 4, comma 3**), che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, cui si riferisce la prova, nonché tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

Bando di concorso di cui al Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 in data 28.12.2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemila e quattrocento posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui all'articolo 12 – al termine della prova preselettiva, NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni al concorso sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, che alla successiva prova scritta sia ammesso un numero di candidati pari tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, cui si riferisce la prova, nonché tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

Sunto dei motivi del ricorso:

I ricorrenti, la cui condizione soggettiva è descritta sinteticamente nella tabella inserita nell'epigrafe del ricorso, hanno partecipato ai test preliminari di accesso al concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) conseguendo un punteggio superiore alla sufficienza (ossia, più precisamente, un punteggio superiore a 60 su 100 che, rapportato in decimi, equivale ad almeno 6 su 10).

Tutti ricorrenti chiedono l'ammissione alle prove scritte adducendo, come **comune motivo di impugnazione** l'illegittimità degli atti impugnati nelle parti in cui non prevedono l'ammissione alla successiva prova scritta delle preselezioni dei candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto superiore alla sufficienza.

L'interesse ad agire dei ricorrenti scaturisce dalle comunicazione – in date successive al 18 giugno 2019 – di esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per l'accesso al profilo DSGA dei candidati che, così come i ricorrenti, in esito allo svolgimento della prova di preselezione, hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 60/100 e tuttavia inferiore al punteggio pari a quello del candidato collocato nella prima posizione utile ai sensi dell'art. 12, comma 6, del DDG 2015 del 20.12.2018; atti di esclusione, quest'ultimi, affetti da illegittimità derivata in quanto formulati in diretta applicazione di una clausola del bando inficiata dai vizi invalidanti che saranno in seguito meglio esplicitati.

Ora, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla **prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.**

I ricorrenti - in possesso dei prescritti requisiti - hanno raggiunto tutti un punteggio superiore alla sufficienza nei test preliminari di accesso concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA);

Sulla base del quadro normativo che disciplina il reclutamento del personale docente, educativo e ata, non sono stati perseguiti criteri di logicità e congruità nella scelta operata con discrezionalità dall'amministrazione nella predisposizione dello svolgimento delle prove concorsuali per il reclutamento dei dirigenti dei servizi generali e amministrativi.

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali ha previsto quanto segue:

- per il reclutamento dei docenti ed educatori, all'art. 400:
- **comma 8:** Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
- **comma 9:** Le commissioni giudicatrici dispongono di **cento punti** di cui **quaranta per le prove scritte**, grafiche o pratiche, **quaranta per la prova orale** e **venti per i titoli**;
- **comma 10:** **Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale** i candidati che abbiano riportato una votazione **non inferiore a ventotto quarantesimi**.
- **comma 11:** [...] Peraltro, **l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.**
- per il reclutamento del personale amministrativo, all'art. 552:
- **comma 3:** Le prove di esame consistono in **due prove scritte ed in un colloquio**. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; **l'altra e intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conferire**. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dal bando di cui al comma 3 dell'articolo 551.

E in effetti, l'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, analogamente a quanto disposto per il concorso a cattedre, prevede l'accesso agli orali e alla graduatoria finale per la valutazione dei titoli soltanto se si raggiunge il 7 come voto **al termine rispettivamente delle due prove scritte e dell'esame orale** sui contenuti oggetto del Bando,

come di seguito:

“1. Le commissioni giudicatrici dispongono di settanta (70) punti, di cui trenta (30) per le prove scritte, trenta (30) per la prova orale e dieci (10) per i titoli.

2. La valutazione delle eventuali prove preselettive di cui all'articolo 4 è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria finale.

*3. La commissione assegna alle prove scritte di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di **30 punti** ciascuna. [...] Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.*

*4. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di **30 punti**. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a **21 punti**.*

*5. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato C, parte integrante del presente decreto, un punteggio massimo complessivo di **10 punti**.*

6. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.”

Poiché entrambe le procedure risultano analoghe nei criteri di valutazione adottati per poter accedere all'esame orale e alla graduatoria di merito finale (per i docenti la tabella in centesimi prevista dal Testo Unico, per i dsga in ottantesimi prevista dall'atto amministrativo), appare evidente **l'ECCESSE di potere per sviamento, difetto di motivazioni, carenza d'istruttoria e illogicità manifesta** nella previsione di una prova pre-selettiva che da una parte non è stata prevista dal legislatore (D.lgs. n. 297/94) tanto da non essere stata adottata nell'ultimo concorso a cattedre del 2016 (D.D.G. nn. 105, 106, 107 del 2016), dall'altra parte, seppur non prevista, quando è stata adottata nel concorso a cattedre 2012 (D.D.G. n. 82) è stata dichiarata illegittima da questa stessa sezione del Tar Lazio (**Sentenza n. 9247/2015 passata in giudicato**) nella misura in cui non ammetteva alle prove scritte (art. 6, comma 2), i candidati che avevano raggiunto o superato la soglia della sufficienza.

Appare illegittima e discriminante anche la disposizione prevista dall'art. 4, comma 3 del Decreto ministeriale oggi impugnato, in merito all'accesso alla successiva prova scritta di un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione **per contraddizione manifesta** con l'art. 3, comma 5, che prevede la possibilità di espletare la prova selettiva soltanto quando il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti banditi.

In base alle norme impugnate, a parità di punteggio ottenuto da due candidati che hanno affrontato l'unica prova nazionale pre-selettiva in due regioni diverse, un candidato si ritrova ammesso alle prove scritte, l'altro no, e tutto ciò in virtù del numero delle domande di partecipazione pervenute in quella regione e non del principio meritocratico presidiato dall'art. 97 della Costituzione come richiamato nella sentenza n. 5639/2015 del Consiglio di Stato.

Il detto criterio di una soglia di sbarramento che prevede l'esclusione dalla prova scritta

nonostante il raggiungimento della sufficienza nelle prove preselettive, peraltro, è già stato oggetto di annullamento in occasione del concorso docenti indetto nel 2012.

Con la sentenza n. 9427/2015, passata in giudicato, come richiamata dalla recente sentenza n. 3480/2019 del Consiglio di Stato, i giudici del Tar Lazio, sez. III bis, hanno stabilito che *“tutti i ricorrenti che hanno superato i test preselettivi conseguendo un punteggio superiore a 30 ma inferiore a 35 e, pertanto, sono stati inseriti “con riserva” nelle rispettive graduatorie di merito, il ricorso principale deve, invece, essere accolto, ai sensi dell’articolo 74 c.p.a., il quale stabilisce che “La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”, in base ai precedenti della sezione (sentenze nn. 13461 del 24.12.2003, 11078 del 21.12.2013, ordinanze nn. n. 4611 del 26.09.2014, 5140/09, 5141/09, 5142/09, 5143/09, 5144/09, 5146/09, 5147/09, 5148/09, 5150/09, con cui la Sezione ha annullato il Bando relativo al Concorso indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 82 adottato in data 24 settembre 2012 nella parte in cui, all’articolo 5, comma 6, ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a punti n. 35/50”;*

La suddetta sentenza, non appellata dal Ministero e, pertanto, passata in giudicato, e con essa numerose altre (326/2014; 9424/15; 9425/15, 9427/15, 10104/15 solo per citarne alcune) **annullava il bando con efficacia *erga omnes*, risultando, così, in maniera definitiva, intangibile e con valore di giudicato non operante la soglia di sbarramento invocata dall’Amministrazione che, come nel caso per cui oggi è causa, risultava non tener conto della raggiunta sufficienza da parte dei ricorrenti** (Conformi: Tar Lazio, III bis, sent. nn. 9423/15, 9424/15, 9427/15, 9422/15, 9447/15, 9136/15, 9448/15, 9446/15, 10138/15, 9488/15, 10104/15; CdS sent. nn. 5380/16, 5378/16, 5467/2016, 5469/2016, 5470/2016, 5831/16, 3480/2019).

La mancata previsione di una soglia minima di accesso, unica su tutto il territorio nazionale, quale quella della sufficienza vantata dagli odierni ricorrenti, d'altronde, porta all'aberrante risultato di avere candidati che hanno sostenuto la stessa prova unica nazionale pre-selettiva e sono stati ammessi agli scritti in Liguria con un punteggio di 74/100 e in Sicilia con quello, invece, nettamente superiore di 93/100. Pertanto, appare evidente la violazione del principio di uguaglianza declinato secondo il canone della ragionevolezza di cui all’art 3, comma 1, parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1 e 51, comma 1, 3 e, infine, dei principi meritocratici di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97, comma 1 della Costituzione.

5. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. Indicazione del numero dell’ordinanza con riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 6922/2019 pubblicata in data 25/10/2019, con la quale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente, *“nei termini indicati nell’ordinanza*

n. 836 del 2019 del Tar Lazio.”

7. Testo integrale del ricorso introduttivo:

STUDIO LEGALE

SI NOTIFICHI OGGI

17.09.2019

AVV. IRENE LO BUE
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Adv. Salvatore Russo)
Tel. 3472507521 - Fax 0916419038
Email: irene.lobue@yahoo.it
Pec: lobuestudiolegale@pecstudio.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA
RICORSO
CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

Per i sigg.ri

NOMINATIVO RICORRENTE	Regione per cui si partecipa al concorso	Punteggio conseguito dal ricorrente	Soglia minima degli ammessi agli scritti	Anni di servizio come ATA di ruolo
BENEDETTO MARIA, C.F. BNDMRA71S61I720A	CAMPANIA	75	92	8
BOTTI VALERIA, C.F. BTTVLR63M59G185I	LOMBARDIA	60	76	19
BRANCATI BRIGIDA, C.F. BRNBGD66M58H224M	PIEMONTE	73	76	10
CALIRI ANGELA, C.F. CLRNGL63P67H224A	PIEMONTE	65	76	5
CARBONE GRAZIA, C.F. CRBGRZ68M68G762F	CAMPANIA	89	92	8
CARBONE MARIA, C.F. CRBMRA63P55I907X	PUGLIA	69	92	30
CHIAVACCI PIERA, C.F. CHVPRI71C48C817I	FRIULI-VENEZIA GIULIA	67	78	10
CIARLETTA CONCETTA, C.F. CRLCCT65P46H703V	TOSCANA	65	75	15
FASANO MARIA, C.F. FSNMRA64S68G192R	CAMPANIA	86	92	5
FAZZARI MARIA CARMELA, C.F. FZZMCR68S57A552T	PIEMONTE	66	76	8
FORLENZA DORIANA, C.F. FRLDRN72B41C974Q	CAMPANIA	89	92	12
FOTI MARTINO LEONE, C.F. FTOMTN69B21F112P	EMILIA- ROMAGNA	65	78	9
GAITO ANNA, C.F. GTANNA65P56L245O	CAMPANIA	76	92	8
GALVANO RAIMONDO, C.F. GLVRND76B17A089R	EMILIA- ROMAGNA	77	78	10

GAROFALO TONINO, C.F. GRFTNN64P23D086Z	PIEMONTE	66	76	25
GENUA CARMINE, C.F. GNECMN75E21A509H	CAMPANIA	69	92	18
GUZZO IDA ANTONIETTA, C.F. GZZDTN65A61B319U	CALABRIA	87	91	25
LABANCA MARILENA, C.F. LBNMLN75P51E483I	BASILICATA	77	90	8
LODI RIZZINI FABIO, C.F. LDRFBA67I22L826G	LOMBARDIA	75	76	6
LORENZINI ROSSELLA, C.F. LRNRSL72B47B519B	VENETO	75	76	8
LOSPALLUTO LUCIA, C.F. LSPLCU80D63B300F	PUGLIA	61	92	6
MASSARO VINCENZO, C.F. MSSVCN74L03B963Y	CAMPANIA	81	92	6
MAZZOTTA GIOVANNI, C.F. MZZGNN69T25L219O	PIEMONTE	67	76	21
NAPOLI CARMELA MARIA STELLA, C.F. NPLCML65D48C351E	SICILIA	88	93	12
NASTASI MARIA, C.F. NSTMRA81E50D423Y	SICILIA	62	93	9
NUZZO IONY, C.F. NZZNYI65H11Z614T	CAMPANIA	85	92	9
PAOLINO MARCELLO, C.F. PLNMCL65B13H703R	CAMPANIA	86	92	20
PELLEGRINO DONATELLA, C.F. PLLDTL71R45A512E	CAMPANIA	78	92	11
PIAZZA MARIA, C.F. PZZMRA68P42F892O	SICILIA	90	93	6
RAPACCIUOLO SALVATORE, C.F. RPCSVT70E07C129N	CAMPANIA	91	92	12
RUBERTI SANDRA, C.F. RBRSDR77S58E329X	CAMPANIA	70	92	6
SOZZO ROMINA, C.F. SZZRMN70D57C978V	PUGLIA	60	92	8
VACCARO SALVATORE, C.F. VCCSVT69C03G813D	CAMPANIA	76	92	19
VIOLANTE ROSETTA, C.F. VLNRTT63B59H978H	CAMPANIA	87	92	15
ZUMBOLO DANIELE, C.F. ZMBDNL71L15B715H	CAMPANIA	64	92	15

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. **Irene Lo Bue**, C.F. LBO RNI 78M45 B602M, PEC lobuestudiolegale@pecstudio.it del foro di Parma, con studio in Parma, nel Borgo A. Ronchini n. 9, tel/fax 0521.570233, elettivamente domiciliata in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;
- **DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A.
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- **LO CASCIO FRANCESCA**, nata a Palermo il 06/07/1980, C.F. LCSFNC80L46G273I, residente nella Via G. Cimbali, 41, 90142 PALERMO, (concorrente presso la regione Lombardia)

8. CONTROINTERESSATO

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

ANCHE CON DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 D. LGS. 104/2010

A) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 16671 del 21/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Labanca Marilena e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

A.1) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 11785 del 17/07/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Guzzo Ida Antonietta e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

A.2) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 16024 del 10/07/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Benedetto Maria, Carbone Grazia, Fasano Maria, Forlenza Doriana, Gaito Anna, Genua Carmine, Massaro Vincenzo, Nuzzo Iony, Paolino Marcello, Pellegrino Donatella, Rapacciuolo Salvatore, Ruberti Sandra, Vaccaro Salvatore, Violante Rosetta, Zumbolo Daniele e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

A.3) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 604 del 19/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Foti Martino Leone, Galvano Raimondo, e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

A.4) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 7427 del 19/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Chiavacci Piera e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

A.5) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 1769 del 20/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Botti Valeria e Lodi Rizzini Fabio, e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

A.6) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 6634 del 20/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Brancati Brigida, Caliri Angela, Fazzari Maria Carmela, Garofalo Tonino, Mazzotta Giovanni e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

A.7) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 18804 del 16/07/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Puglia contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Carbone Maria, Lospalluto Lucia, Sozzo Romina e nella parte i cui fissa un**

punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.8) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 16413 del 19/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Sicilia contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Napoli Carmela Maria Stella, Nastasi Maria, Piazza Maria, e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.9) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 267 del 19/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Toscana contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Ciarletta Concetta e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.10) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 1474 del 21/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Lorenzini Rossella e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

B) quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, recante le disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni al concorso sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza e prevede, invece, (all'art. 4, comma 3), che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, cui si riferisce la prova, nonché tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

C) analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del Bando di concorso di cui al Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 in data 28.12.2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemila e quattrocento posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui all'articolo 12 - al termine della prova preselettiva, NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni al concorso sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, che alla successiva prova scritta sia ammesso un numero di candidati pari tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, cui si riferisce la prova, nonché tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

PER LA DECLARATORIA, IN VIA CAUTELARE

ANCHE CON DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 D. LGS. 104/2010

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta del concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 ed al Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018;

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 ed al Decreto del Direttore Generale n. 2015 del 20 dicembre 2018 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

IN FATTO

SULLA CONDIZIONE SOGGETTIVA DEI RICORRENTI E SULLA PERFETTA OMOGENEITÀ DELLE LORO POSIZIONI RISPETTO ALLA CAUSA PETENDI E AL PETITUM

Tutti i ricorrenti, la cui condizione soggettiva è descritta sinteticamente nella tabella inserita nell'epigrafe del ricorso, hanno partecipato ai test preliminari di accesso al concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) conseguendo un punteggio superiore alla sufficienza (ossia, più precisamente, un punteggio superiore a 60 su 100 che, rapportato in decimi, equivale ad almeno 6 su 10), e sono assistenti amministrativi o tecnici in servizio da più di 5 anni di ruolo presso le istituzioni scolastiche.

È dunque, del tutto evidente **l'assoluta omogeneità delle posizioni dei singoli ricorrenti**, tutti accomunati, dopo aver sostenuto i test preliminari di accesso al concorso per l'accesso al profilo di DSGA, dall'identica condizione, consistente:

9. nell'aver raggiunto **un punteggio superiore alla sufficienza**;

10. e nel **non essere stati, tuttavia, ammessi alle prove scritte** della selezione per cui è causa;

Tutti ricorrenti chiedono l'ammissione alle prove scritte adducendo, come **comune motivo di impugnazione** l'illegittimità degli atti impugnati nelle parti in cui non prevedono l'ammissione alla successiva prova scritta delle preselezioni dei candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto superiore alla sufficienza, e comunque degli assistenti amministrativi o tecnici di ruolo, in servizio da più di 5 anni presso le istituzioni scolastiche.

Infine, per allontanare qualsiasi sospetto di conflitto di interessi tra i ricorrenti, occorre precisare che essi **non agiscono al fine dell'accertamento dell'utile collocazione nella graduatoria finale**, circostanza questa che dipenderà dall'esito delle prove concorsuali per cui è causa. I ricorrenti, infatti, **chiedono semplicemente di poter partecipare alle prove scritte della selezione per cui è causa**.

SULLA TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO E SULL'INSUSSISTENZA DI UN ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE DEL BANDO.

L'interesse ad agire con il presente ricorso scaturisce dalle comunicazione - in date successive al 18 giugno 2019 - di esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per l'accesso al profilo DSGA dei candidati che, così come i ricorrenti, in esito allo svolgimento della prova di preselezione, hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 60/100 e tuttavia inferiore al punteggio pari a quello del candidato collocato nella prima posizione utile ai sensi dell'art. 12, comma 6, del DDG 2015 del 20.12.2018; atti di esclusione, quest'ultimi, affetti da illegittimità derivata in quanto formulati in diretta applicazione di una clausola del bando inficiata dai vizi invalidanti che saranno in seguito meglio esplicitati.

Ora, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla **prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato**.

Ne consegue, così come è stato più volte rilevato dalla giurisprudenza, che **l'onere di immediata impugnazione del bando di concorso non sussiste** laddove l'interessato, come nel caso di specie, **non intenda censurare clausole che impediscano la stessa partecipazione al concorso** (tra le più recenti *Cons. Stato Sez. IV, Sent., 19-07-2017, n. 3563; C.d.S., Plen, 25.02.2014 n. 9*).

L'**illegittimità delle clausole del bando di concorso**, dunque, salvo che si tratti di clausole a valenza c.d. "escludente", può essere ordinariamente fatta valere **soltanto all'esito delle prove selettive**, cioè **quando, come nel caso che oggi ci occupa, si è manifestata la concreta ed attuale lesività delle suddette clausole**.

BREVE EXCURSUS STORICO SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA.

Al fine di poter meglio comprendere il quadro storico-normativo nel quale si inserisce il presente concorso per il profilo Dsga, appare necessario esporre quanto segue.

Il Testo Unico della Scuola, **Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994**, agli artt. 542-560 regola la consistenza organica, il reclutamento, le aree e i profili funzionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, la mobilità professionale, in attesa della stipulazione dei contratti collettivi nazionali.

Il primo CCNL - Comparto scuola sottoscritto in data 4 agosto 1995, **per il triennio 1994/1997**, all'art. 51, comma 1 e 2 e Tabelle I e II allegate, in attesa delle norme di attuazione sull'autonomia scolastica (art. 21, legge n. 59 del 15 marzo 1997), definisce come "i

profili professionali del personale ATA e le relative qualifiche funzionali sono determinati come di seguito specificato” e i titoli culturali di accesso, e stabilisce come “Le dotazioni organiche dei nuovi profili, in attesa della rideterminazione da operarsi ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sono provvisoriamente costituite dalle dotazioni dei profili previgenti”.

Col successivo **CCNL per il triennio 1998/2001**, sottoscritto il 26 maggio 1999, alla luce dell’approvazione della norma sull’autonomia scolastica (D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999), agli artt. 23-30, si ridefiniscono le funzioni e i profili del personale ATA tra cui il Direttore dei servizi generali e amministrativi (area “D”) che qui ci interessa.

L’8 marzo del 2002, è siglato l’**Accordo relativo alla Sequenza Contrattuale per il personale ATA** che individua le figure del Coordinatore Amministrativo in luogo del Responsabile Amministrativo e del Coordinatore tecnico nella nuova area “C”.

Il **CCNL relativo al triennio 2002/2005** sottoscritto in data 24 luglio 2003, quindi, introduce, nella TABELLA A dei “PROFILI DI AREA DEL PERSONALE A.T.A.” l’area funzionale “D”. In particolare, ai sensi dell’art. 46 (CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE A.T.A.) *“I profili professionali del personale A.T.A. sono individuati dall’allegata tabella A. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree (Area D; Area C; Area B; Area As e Area A) comprendenti ciascuno uno o più profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella successiva tabella C”.*

Nella Tabella A allegata si precisano i compiti della nuova figura professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi: *“Area D: Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche.”*

Con il successivo **CCNL relativo al triennio 2006/2009**, sottoscritto il 27 novembre 2007 e attualmente vigente ai sensi del **CCNL per il triennio 2016-2018**, sottoscritto il 18 aprile 2018, infine, si riprendono le disposizioni contrattuali precedenti, agli artt. 46-49, e la TABELLA A sopra richiamata. All’art. 62, si rimanda a una **Specifica sequenza contrattuale che è sottoscritta in data 25 luglio 2008**, in merito ai criteri per la mobilità personale del personale Ata, con modifiche degli artt. 48 e 49 del Contratto:

“L’art. 48 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:

“1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all’art. 46 possono avvenire:

A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:

a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’amministrazione, secondo modalità definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002, a completamento dell’ipotesi a riguardo sottoscritta il 10/5/2006.

b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza e un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.

3 - L’art. 49 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:

“1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MPI attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei servizi.”

Con il **Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 979 del 28 gennaio 2010**, sono definite le prime procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) dall’area contrattuale inferiore all’area immediatamente superiore, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 con l’indizione della procedura di selezione per l’accesso alla mobilità professionale (art. 4, comma 3 del CCNI del 3 dicembre

2009), in ossequio a quanto disposto dall'art. 557 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 come modificato dall'art. 6, comma 9 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, e quindi per i passaggi dall'area "B" all'area "D" per i profili di DSGA (900 unità). La procedura di selezione, però, è soltanto in parte attivata sugli organici previsti perché bloccata dopo il primo anno scolastico per la mancata formazione obbligatoria di una parte del personale selezionato da parte dell'amministrazione scolastica dovuta al blocco degli stipendi e del salario accessorio dei dipendenti pubblici previsto dall'art. 9, comma 23 della legge n. 122 del 30 luglio 2010 e dall'art. 22, comma 2 del Decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, oggi non più in vigore per via delle deroghe introdotte dall'art. 11, comma 1 della legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, per i dipendenti pubblici che hanno avuto il CCNL successivamente rinnovato. **Ragion per cui, in vista della riattivazione della suddetta procedura selettiva, il Miur avrebbe dovuto accantonare il 30% dei posti banditi per completare la procedura di selezione sospesa o comunque per attivarne una nuova, ai sensi della normativa contrattuale e legislativa vigente e richiamata.**

Ciononostante, il Decreto Ministeriale e il Bando di concorso, emanati ai sensi dell'art.1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oggi impugnato non consentono agli odierni ricorrenti l'accesso alle prove scritte pur in presenza di una riserva del 30% sulla quota della graduatoria dei vincitori.

MOTIVI IN DIRITTO

- 1) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, CONTRADDIZIONI TRA MOTIVI E DISPOSITIVO E TRA PROVVEDIMENTI.
- 2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONevolezza DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.
- 2.1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.
- 3.1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.

L'esclusione dei ricorrenti che hanno ottenuto la sufficienza all'esito delle prove pre-selettive dagli scritti, disposta dal Decreto ministeriale e dal Bando di concorso oggi impugnati, è illegittima per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, in particolare, per sviamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazioni, illogicità manifesta ingiustizia grave e manifesta, violazione del principio di proporzionalità, contraddizioni tra motivi e dispositivo e tra provvedimenti.

In via preliminare, appare opportuno riprendere il **quadro normativo che disciplina il reclutamento del personale docente, educativo e ata** al fine di provare come non siano stati perseguiti criteri di logicità e congruità nella scelta operata con discrezionalità dall'amministrazione nella predisposizione dello svolgimento delle prove concorsuali per il reclutamento dei dirigenti dei servizi generali e amministrativi.

Il **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), nel dettare le **norme primarie alle quali deve attenersi il regolamento relativo alle procedure concorsuali** ha previsto quanto segue:

- per il reclutamento dei docenti ed educatori, all'art. 400:
- 1) **comma 8:** Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
- 2) **comma 9:** Le commissioni giudicatrici dispongono di **cento punti** di cui **quaranta per le prove scritte**, grafiche o pratiche, **quaranta per la prova orale** e **venti per i titoli**;
- 3) **comma 10:** **Superano le prove scritte**, grafiche o pratiche e **la prova orale** i candidati che abbiano riportato una votazione **non inferiore a ventotto quaresimi**.
- 4) **comma 11:** [...] Peraltro, **l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.**
- per il reclutamento del personale amministrativo, all'art. 552:
- **comma 3:** Le prove di esame consistono in **due prove scritte ed in un colloquio**. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; **l'altra è intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della qualifica da conferire**. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dal bando di cui al comma 3 dell'articolo 551.

E in effetti, l'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, analogamente a quanto disposto per il concorso a cattedre, **prevede l'accesso agli orali e alla graduatoria finale per la valutazione dei titoli soltanto se si raggiunge il 7 come voto al termine rispettivamente delle due prove scritte e dell'esame orale sui contenuti oggetto del Bando**, come di seguito:

"1. Le commissioni giudicatrici dispongono di settanta (70) punti, di cui trenta (30) per le prove scritte, trenta (30) per la prova orale e dieci (10) per i titoli.

2. La valutazione delle eventuali prove preselettive di cui all'articolo 4 è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La valutazione non concorre a formare il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria finale.

*3. La commissione assegna alle prove scritte di cui all'articolo 5 un punteggio massimo di **30 punti** ciascuna. [...] Accedono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.*

*4. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di **30 punti**. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a **21 punti**.*

*5. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato C, parte integrante del presente decreto, un punteggio massimo complessivo di **10 punti**.*

6. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli."

Poiché entrambe le procedure risultano analoghe nei criteri di valutazione adottati per poter accedere all'esame orale e alla graduatoria di merito finale (per i docenti la tabella in centesimi prevista dal Testo Unico, per i dsga in ottantesimi prevista dall'atto amministrativo), appare evidente **l'ECESSO di potere per sviamento, difetto di motivazioni, carenza d'istruttoria e illogicità manifesta** nella previsione di una prova pre-selettiva che da una parte non è stata prevista dal legislatore (D.lgs. n. 297/94) tanto da non essere stata adottata nell'ultimo concorso a cattedre del 2016 (D.D.G. nn. 105, 106, 107 del 2016), dall'altra parte, seppur non prevista, quando è stata adottata nel concorso a cattedre 2012 (D.D.G. n. 82) è stata dichiarata illegittima da questa stessa sezione del Tar Lazio (**Sentenza n. 9247/2015 passata in giudicato**) nella misura in cui non ammetteva agli scritti (art. 6, comma 2), i candidati che avevano raggiunto o superato la soglia della sufficienza.

Quindi, non risultano chiari né i criteri che hanno indotto l'amministrazione ad attivare una prova pre-selettiva né le motivazioni sottese all'esclusione dei candidati che hanno ottenuto e superato la soglia di sufficienza all'esito di tali prove, in considerazione delle censure mosse dalla giustizia amministrativa.

Ma vi è di più, **ictu oculi, appare illegittima e discriminante anche la disposizione prevista dall'art. 4, comma 3 del Decreto ministeriale oggi impugnato**, in merito all'accesso alla successiva prova scritta di un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione **per contraddizione manifesta** con l'art. 3, comma 5, che prevede la possibilità di espletare la prova selettiva soltanto quando il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti banditi, come di seguito riportato:

"I bandi di cui all'articolo 10 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili."

Che la prova sia unitaria, lo sancisce lo stesso art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale oggi impugnato, laddove prevede:

"Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate all'articolo 5, comma 3. La prova si può svolgere in più sessioni."

In effetti, non vi sono stati singoli bandi regionali, ma un unico decreto direttoriale cui, dopo le prove preselettive, in analogia a quanto avvenuto per il concorso dirigenti scolastici del 2018 dove il numero degli ammessi è stato del 20% superiore al numero dei posti banditi (D.D.G. 1259/17) e dove si è proceduto a stilare un'unica graduatoria nazionale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e merito si sarebbe dovuto procedere alla pubblicazione di un'unica graduatoria nazionale degli ammessi fino a quattro volte il numero dei posti banditi, piuttosto che singole graduatorie regionali fino a tre volte i posti banditi come, invece, ha scelto l'amministrazione così da incorrere **nell'ECESSO di potere per ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità** ancora recentemente richiamato dall'ordinanza n. 3359/19 e dalla giurisprudenza (sentenza CDS, III, n. 243/2018) in merito alle legittimità delle soglie di sbarramento.

In base alle norme impugnate, infatti, a parità di punteggio ottenuto da due candidati che hanno affrontato l'unica prova

nazionale pre-selettiva in due regioni diverse, un candidato si ritrova ammesso alle prove scritte, l'altro no, e tutto ciò in virtù del numero delle domande di partecipazione pervenute in quella regione e non del principio meritocratico presidiato dall'art. 97 della Costituzione come richiamato nella sentenza n. 5639/2015 del Consiglio di Stato.

Una tal previsione appare ancora **più contraddittoria e irragionevole nella forma sintomatica di ECCESSO di potere** specie nella parte in cui, ancora, nell'ammettere un numero di candidati diverso da quello necessario per poter avviare la prova preselettiva, in maniera discrezionale ma illogica tradisce il fine stessi di semplificare la procedura concorsuale come ribadito anche dalla recente sentenza n. 7329/19 di questa stessa sezione del Tar Lazio.

La semplice lettura del Testo Unico rende manifesti i motivi d'illegittimità del bando oggi impugnato. E, invero, il D.M. n. 863 del 18 dicembre 2018 che autorizza il Bando del concorso per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), all'art. 4, comma 1, ha prescritto, in aggiunta alle prove concorsuali scritte e orali previste dall'art. 552, comma 3, del citato Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, una prova di preselezione *computer-based*, unica per tutto il territorio nazionale, inerenti le discipline previste per le prove scritte indicate all'art. 5, comma 1, del Decreto Ministeriale. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, come ripresi dall'art. 12 del Bando di Concorso, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione, nonché i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2bis, della legge 5.02.92 n. 104.

Ora, il **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, nel dettare agli articoli 400 e ss. le norme concernenti il reclutamento di personale docente, educativo ed amministrativo nelle scuole di ogni ordine e grado, ha nettamente distinto tra:

- 5) LE PROVE PROPRIAMENTE CONCORSUALI, SCRITTE ED ORALI, volte all'accertamento della padronanza delle discipline oggetto dell'attività lavorativa che il soggetto andrà a compiere ai fini dell'assunzione alle dipendenze del MIUR; prove disciplinate dal combinato disposto dell'art. 400, commi 9 e 10, degli artt. 551 e 552 T.U., per le quali è previsto il relativo superamento soltanto a favore dei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi, cioè una votazione che, riportata a decimi, non sia inferiore a sette.
- 6) LE ULTERIORI, EVENTUALI E DIVERSE PROVE, nel cui novero possono ricomprendersi le prove preselettive, finalizzate esclusivamente a sfoltire la schiera dei partecipanti al concorso - per il cui superamento è previsto un punteggio che, riportato a decimi, non sia inferiore a sei.

I ricorrenti, dunque, avendo conseguito un punteggio non inferiore a 60/100, ossia un punteggio che, riportato in decimi, non è inferiore a sei (cioè la soglia di sufficienza) prescritta in via generale dall'art. 400, comma 11, del T.U. in materia di istruzione, hanno pieno diritto a sostenere le prove scritte ed orali propriamente concorsuali. E, invero, soltanto per quest'ultime prove concorsuali, scritte e orali, previste dai commi 9 e 10 dell'art. 400 T.U., volte ad accertare le competenze disciplinari dei concorrenti, si applicherà il diverso criterio dell'esito positivo per chi avrà riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi, cioè una votazione che, riportata a decimi, non è inferiore a sette.

Il detto criterio di una soglia di sbarramento che prevede l'esclusione dalla prova scritta nonostante il raggiungimento della sufficienza nelle prove preselettive, peraltro, è già stato oggetto di annullamento in occasione del concorso docenti indetto nel 2012. Ed invero, la scrivente difesa non può esimersi dal sottolineare che nelle analoghe controversie in sede di concorso del personale docente indetto con DDG n. 82 del 24.19.2012, ove era prevista una soglia inferiore alla sufficienza ai fine del superamento delle prove preselettive, **il TAR del Lazio ha dichiarato, con innumerevoli sentenze, l'illegittimità dei Decreti Ministeriali e correlati Bandi di Concorso nella parte in cui i ricorrenti non erano stati ammessi al prosieguo delle prove per avere superato i test preselettivi con punteggio inferiore ai 35/50 (ovvero con un voto corrispondente a 7) ma in ogni caso superiore ai 30/50 (ovvero con un voto superiore alla uguale o superiore alla sufficienza).**

Con la sentenza n. 9427/2015, **passata in giudicato**, come richiamata dalla recente sentenza n. 3480/2019 del Consiglio di Stato, i giudici del Tar Lazio, sez. III bis, hanno stabilito che *"tutti i ricorrenti che hanno superato i test preselettivi conseguendo un punteggio superiore a 30 ma inferiore a 35 e, pertanto, sono stati inseriti "con riserva" nelle rispettive graduatorie di merito, il ricorso principale deve, invece, essere accolto, ai sensi dell'articolo 74 c.p.a., il quale stabilisce che "La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme", in base ai precedenti della sezione (sentenze nn.*

13461 del 24.12.2003, 11078 del 21.12.2013, ordinanze nn. n. 4611 del 26.09.2014, 5140/09, 5141/09, 5142/09, 5143/09, 5144/09, 5146/09, 5147/09, 5148/09, 5150/09, con cui la Sezione ha annullato il Bando relativo al Concorso indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 82 adottato in data 24 settembre 2012 nella parte in cui, all'articolo 5, comma 6, ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a punti n. 35/50";

La suddetta sentenza, **non appellata dal Ministero e, pertanto, passata in giudicato**, e con essa numerose altre (326/2014; 9424/15; 9425/15, 9427/15, 10104/15 solo per citarne alcune) **annullava il bando con efficacia erga omnes, risultando, così, in maniera definitiva, intangibile e con valore di giudicato non operante la soglia di sbarramento invocata dall'Amministrazione che, come nel caso per cui oggi è causa, risultava non tener conto della raggiunta sufficienza da parte dei ricorrenti** (Conformi: Tar Lazio, III bis, sent. nn. 9423/15, 9424/15, 9427/15, 9422/15, 9447/15, 9136/15, 9448/15, 9446/15, 10138/15, 9488/15, 10104/15; CdS sent. nn. 5380/16, 5378/16, 5467/2016, 5469/2016, 5470/2016, 5831/16, 3480/2019).

A seguito di questa sentenza, l'amministrazione nel successivo e ultimo concorso a cattedre, prendendone atto, aveva deciso di non effettuare più la prova pre-selettiva, che oggi, invece, è stata riproposta nel concorso per direttori dei servizi generali e amministrativi, escludendo incredibilmente, *insane*, i candidati che hanno raggiunto la suddetta soglia di sufficienza come richiamabile dalla norma di legge.

Ad abundantiam, si citano ulteriori sentenze con cui il **TAR del Lazio** ha dichiarato l'illegittimità dei Decreti Ministeriali e correlati Bandi di Concorso che prevedevano una fase preselettiva con un voto superiore a 6/10 sul presupposto che **"solo l'attribuzione di una votazione che, riportata a decimi, risultasse inferiore a 6/10 precluderebbe la valutazione dell'esame successivo"** (Così T.A.R. Lazio Roma, sez. III Bis, n. 8760 del 30.06.2015 e, in senso conforme, sentenze n. 272/14, n. 284/14, n. 285/14, n. 287/14, n. 326/14, n. 5711/14, n. 5710/14, 13138/14 e n. 327/14; n. 384/15 n. 1039/15 n. 13138/14 n. 4003/15 n. 4006/15 n. 4018/15 n. 4039/15, 4202/15, 4203/15, 4205/15 e 4206/15). Anche il **Tar Trento**, con la sentenza n. 336/2013, in merito ad una questione analoga rispetto a quella sollevata dai ricorrenti, ha così argomentato: "[...] **In ordine alla valutazione delle prove scritte e grafiche, allorquando esse siano più di una, è stabilito (all'undicesimo comma) che questa avviene congiuntamente**, secondo le modalità fissate dal D.P.R. 10 marzo 1989 n. 116, **tenendo però presente che l'attribuzione ad una prova di un punteggio che riportato in decimi sia inferiore a sei, preclude la valutazione della prova successiva** [...] Oltretutto, verrebbe anche ad essere alterato il **principio di valutazione congiunta delle prove**, prevista, come sopra riferito, dall'undicesimo comma del citato art. 400, che consente una **valutazione positiva purché nessuna delle prove congiuntamente esaminate sia inferiore alla sufficienza semplice**". Ed ancora, il **Tar Lazio**, sez. terza bis, con le sentenze nn. 326/14, 327/14, 272/14, 284/14, 285/14, 287/14 e 5711/14 in casi analoghi a quelli oggi impugnati avanti il medesimo Collegio, ha confermato il citato orientamento del Tar Trento e accolto il ricorso con la seguente motivazione: "*Le doglianze vanno accolte proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva*".

La mancata previsione di una soglia minima di accesso, unica su tutto il territorio nazionale, quale quella della sufficienza vantata dagli odierni ricorrenti, d'altronde, porta all'aberrante risultato di avere candidati che hanno sostenuto la stessa prova unica nazionale pre-selettiva e sono stati ammessi agli scritti in Liguria con un punteggio di 74/100 e in Sicilia con quello, invece, nettamente superiore di 93/100. Pertanto, appare evidente la violazione del principio di uguaglianza declinato secondo il canone della ragionevolezza di cui all'art 3, comma 1, parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1 e 51, comma 1, 3 e, infine, dei principi meritocratici di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97, comma 1 della Costituzione.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 557 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 16 APRILE 1994, N. 297, DELL'ART. 52, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 MARZO 2001, N. 165, DEGLI ARTT. 48 E 49 DEL CCNL DEL 27 NOVEMBRE 2007;
4) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONI, ILLOGICITÀ MANIFESTA, INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA, CONTRADDIZIONI TRA MOTIVI E DISPOSITIVO E TRA PROVVEDIMENTI.

L'esclusione dagli scritti dei ricorrenti che hanno ottenuto la sufficienza all'esito delle prove pre-selettive disposta dal Decreto ministeriale e dal Bando di concorso oggi impugnati è ad ogni modo illegittima per il fatto che gli stessi, in qualità di assistenti tecnici e amministrativi in servizio da cinque anni presso le Istituzioni scolastiche, avrebbero dovuto partecipare a un

concorso riservato sul 30% dei posti assegnati all'attuale procedura concorsuale, senza svolgere alcuna prova preselettiva.

Se si ripercorre la normativa legislativa e contrattuale, peraltro richiamata dal Decreto ministeriale oggi impugnato, infatti, appare del tutto evidente la violazione e la falsa applicazione delle stesse norme per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, in particolare, per sviamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazioni, illogicità manifesta, ingiustizia grave e manifesta, violazione del principio di proporzionalità, contraddizioni tra motivi e dispositivo e tra provvedimenti.

L'art. 557 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel disciplinare il reclutamento dei futuri direttori dei servizi generali e amministrativi prevede la possibilità per gli assistenti tecnici e amministrativi con cinque anni di servizio di passare alla qualifica superiore di dsga attraverso un concorso riservato che prevede due scritti e un colloquio orale come quello disposto nell'attuale procedura concorsuale impugnata, sul 30% dei posti annualmente disponibili. Il cosiddetto passaggio verticale, d'altronde, è stato specificatamente oggetto di una sequenza contrattuale di cui agli artt. 48 e 49 del CCNL del 27 novembre 2007:

"art. 557, d.lgs. 297/1004: 1. Una quota del 30% e, rispettivamente, del 40% dei posti disponibili annualmente nei ruoli della quinta e della quarta qualifica è conferita, mediante concorsi riservati, agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'art. 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

2. I concorsi riservati per la quinta qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici."

In verità, poiché negli ultimi 9 anni, l'amministrazione non ha proceduto all'indizione della mobilità professionale, in ultimo bloccata dal 2010 - come ricordato nell'esposizione in fatto -, alla prima occasione utile per bandire il concorso ordinario per la nuova figura professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi, in falsa applicazione e violazione delle norme richiamate, ha inteso riservare nel D.M. oggi impugnato **all'art. 9, comma 2**, una quota del 30% dei posti **finali** al suddetto personale assistente tecnico e amministrativo piuttosto che a monte, in maniera illogica, irragionevole e non motivata. L'eccesso di potere per sviamento, quindi, è palese.

Né appare fondato il richiamo dell'art. 52, comma 1-bis del Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 per giustificare proprio la riserva finale del 30% dei posti, in quanto **la stessa, proprio perché funzionale alla progressione di carriera tra aree avrebbe dovuto essere oggetto di un concorso riservato o di una, nel caso de quo, riserva dei posti almeno a monte, con l'ammissione diretta di tali candidati alle prove scritte e orali previste dalla legge e dal contratto.** Pertanto, risultano illegittimi il bando e il Decreto ministeriali oggi impugnati per eccesso di potere anche per falsa istruttoria e contraddizione evidente tra il fine di reclutare personale già in servizio presso la pubblica amministrazione in possesso dei requisiti per ottenere il passaggio verticale da un'aria inferiore ad un'aria superiore, e quello di snellire la procedura concorsuale con il risultato irragionevole e illogico di impedire la valutazione di quei candidati che già, per chiara espressione legislativa e contrattuale, sono ritenuti meritevoli di svolgere la funzione per cui concorrono e per la quale avrebbero una riserva di posti nei concorsi riservati.

L'esclusione degli assistenti tecnici e amministrativi di ruolo con cinque anni di servizio dall'accesso diretto alle prove scritte, nonostante abbiano ottenuto e superato la sufficienza alle prove pre-selettive, infine, appare tanto più illogica e irragionevole alla luce dell'accordo tra Miur e OO.SS rappresentativi del 12 settembre 2019, nella parte in cui (punti 3-5), vista la necessità di coprire 2.907 posti vacanti in organico diritto per il profilo di dsga, al netto dei posti vacanti in organico di fatto, si autorizzano gli UU.SS.RR. a pubblicare avvisi per l'attribuzione di incarico temporaneo per l'a.s. 2019/2020 di dsga al personale assistente amministrativo neo-immesso in ruolo o persino precario, come di seguito riportato:

- 3) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall'a.s. 2019-20 che dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, il cui servizio è valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato;
- 4) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti disponibili;
- 5) Mediante conferimento di incarico con contratto a tempo determinato di DSGA ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all'interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), che si siano dichiarati disponibili.

Alla luce delle considerazioni sopra citate e delle violazioni e falsa applicazione di legge richiamate nonché dell'eccesso di potere nelle sintomatiche forme descritte, il Decreto ministeriale e il Bando oggi impugnato sono illegittimi laddove non prevedono l'ammissione alle prove scritte degli assistenti tecnici e amministrativi di ruolo con cinque anni di servizio, nonostante abbiano superato con sufficienza le prove pre-selettive.

SULL'ISTANZA CAUTELARE DA RENDERSI ANCHE IN FORMA MONOCRATICA

Il *fumus* è appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora* il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* in quanto si sono già concluse tutte le prove pre-selettive per l'accesso alle prove scritte al concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e, pertanto, a partire dalla **prima settimana di ottobre 2019** **potrebbero iniziare le prove scritte prima della prima Camera di Consiglio utile per esaminare l'istanza cautelare e permettere l'ammissione degli odierni ricorrenti alle prove scritte.**

Con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami, del **20 settembre 2019**, infatti, sul sito internet degli UU.SS.RR. e del MIUR verrà reso noto il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 6 del D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018. Ai sensi del suddetto bando, dopo 15 giorni possono essere predisposte le sessioni di esame per le prove scritte come di seguito riportato:

"Art. 13, comma 6. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito internet del Ministero e degli USR competenti, è reso noto il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

comma 7. L'elenco delle sedi delle prove scritte, individuate dagli USR, l'esatta ubicazione, l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, sono comunicate almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e dell'USR competente. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti."

La lettura di cui sopra **RENDE INEVITABILE LA RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE NEI TERMINI CHE SEGUONO**

Alla luce di quanto sopra,

**VOGLIA L' ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
CON DECRETO MOTIVATO
EX ART. 56 D. LGS. 104/2010**

tenuto conto che la domanda cautelare non può essere presentata nelle forme ordinarie in quanto la **prima udienza utile per la discussione in Camera di Consiglio è prevista per il giorno 8/20 ottobre 2019** e in tale data si saranno già iniziate, presso gli Uffici Scolastici Regionali, le prove scritte al concorso finalizzato all'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e

amministrativi (DSGA) - **sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, adottando le misure cautelari ritenute più idonee e ordinando, in particolare, alle amministrazioni convenute di consentire ai ricorrenti di partecipare alle prove scritte della selezione per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) presso la Regione di propria competenza**

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA CAUTELARE

accogliere il ricorso e l'istanza cautelare (anche mediante concessione del chiesto provvedimento monocratico) e, per l'effetto, sospendere gli atti impugnati con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti **a partecipare - anche con riserva - alla prova scritta** per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

NEL MERITO

annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto dai ricorrenti con conseguente accertamento del diritto degli stessi ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta del concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di cui al D.M. n. 863 del 18.12.2018

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

CONSIDERATO CHE

Gli odierni istanti **hanno proposto ricorso al TAR LAZIO – SEDE DI ROMA - per ottenere l'annullamento A)** della **graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 16671 del 21/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata** contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Labanca Marilena e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

A.1) della **graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 11785 del 17/07/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria** contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Guzzo Ida Antonietta e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

A.2) della **graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 16024 del 10/07/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania** contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Benedetto Maria, Carbone Grazia, Fasano Maria, Forlenza Doriana, Gaito Anna, Genua Carmine, Massaro Vincenzo, Nuzzo Iony, Paolino Marcello, Pellegrino Donatella, Rapacciuolo Salvatore, Ruberti Sandra, Vaccaro Salvatore, Violante Rosetta, Zumbolo Daniele e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

A.3) della **graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 604 del 19/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna** contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Foti Martino Leone, Galvano Raimondo, e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.**

A.4) della **graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 7427 del 19/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia** contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n.

2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Chiavacci Piera e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.5) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 1769 del 20/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Botti Valeria e Lodi Rizzini Fabio, e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.6) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 6634 del 20/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Brancati Brigida, Caliri Angela, Fazzari Maria Carmela, Garofalo Tonino, Mazzotta Giovanni e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.7) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 18804 del 16/07/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Puglia contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Carbone Maria, Lospalluto Lucia, Sozzo Romina e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.8) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 16413 del 19/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Sicilia contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Napoli Carmela Maria Stella, Nastasi Maria, Piazza Maria, e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.9) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 267 del 19/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Toscana contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Ciarletta Concetta e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

A.10) della graduatoria nominativa pubblicata con decreto n. 1474 del 21/06/2019 sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti Lorenzini Rossella e nella parte i cui fissa un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, quale punteggio utile per l'accesso alla prova scritta.

B) quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, recante le disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni al concorso sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto almeno un voto superiore alla sufficienza e prevede, invece, (all'art. 4, comma 3), che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, cui si riferisce la prova, nonché tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

C) analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del **Bando di concorso** di cui al **Decreto del Direttore Generale del 20 dicembre 2018**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 in data 28.12.2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di duemila e quattrocento posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, nella parte in cui all'articolo 12, comma 6, - **al termine della prova preselettiva, NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni al concorso sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza** e si prevede, invece, che alla successiva prova scritta sia ammesso un numero di candidati pari tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, cui si riferisce la prova, nonché tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

CONSIDERATO CHE

- Il presente ricorso deve essere notificato ai concorrenti potenzialmente controinteressati, ossia a **tutti coloro che, ad oggi,** risultano ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.M. n. 863 del 18.12.2018 ed il D.D.G. 20.12.2018 n. 2015

CONSTATATO CHE

- La **notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari**;
- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

■ **NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE** rimettendone copia all'Avvocatura Generale dello Stato;

■ **NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI** attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR;

a) DI UN **AVVISO** SINTETICO DAL QUALE RISULTI:

11. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
12. l'indicazione delle amministrazioni intime;
13. un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
14. l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come aspiranti Direttori dei servizi generali ed amministrativi ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015;
15. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio - Roma*" della sezione "*T.A.R.*";
16. l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) DEL **TESTO INTEGRALE** DEL RICORSO recante una **tabella esplicativa della posizione dei ricorrenti** con l'indicazione delle impugnate **graduatorie nominative pubblicate da ogni Regione** contenente l'elenco degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l'accesso al Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, di cui al D.D.G. 20.12.2018 n. 2015 **nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti**

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al

TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.)
Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvis iuribus

Roma, li 16.09.2019

Avv. Irene Lo Bue

Il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale il predetto avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti e dell'ordinanza nel termine di giorni 30 dal 25.10.2019, data di pubblicazione dell'ordinanza cautelare n. 6922/2019;
- di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC lobuestudiolegale@pecstudio.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;
- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza, l'elenco dei controinteressati e il predetto avviso;
- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato *Atti di notifica*, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso e motivi aggiunti e l'ordinanza.

Al presente Avviso, si allegano:

1. Testo integrale del ricorso introduttivo;
2. Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 836/2019
3. Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 6922/2019
4. Distinta versamento quota Pubblici Proclami;
5. File elenco controinteressati;

Parma, Roma, li 11.11.2019

Avv. Irene Lo Bue